Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 settembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Ministero del tesoro:

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 settembre 1981, n. **527.**

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività, nonché le eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

Art. 2.

La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il presidente della commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Non è opponibile il segreto d'ufficio.

Parimenti non è opponibile il segreto bancario.

Art. 4.

La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.

La commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

Art. 6.

La commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ERRATA-CORRIGE

(Legge 5 agosto 1981, n. 501)

Nel testo degli atti allegati alla legge 5 agosto 1981, n. 501, recante approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978, pubblicata nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 15, nella lettera 22 gennaio 1978:

al primo comma, prima riga, dove è scritto: « *réferent* », leggasi: « *réferant* »;

al secondo comma, terza riga, dove è scritto: « *cente* », leggasi: « *cent* »; alla quarta riga, sopprimere la parola « *pour* »;

al quarto comma, quinta riga, dove è scritto: « *romplios* », leggasi: « *remplies* »;

al quinto comma, prima riga, dove è scritto: « *Vouillez* », leggasi: « *Veuillez* »;

la firma in calce alla lettera è « A. *Cagiati* », invece di « A. *Cagliati* »;

alla pag. 16, nella lettera 6 agosto 1978:

la data va sostituita con « *8 giugno* 1978 »;

al terzo comma, sesta riga, dove è scritto: « *organsation* », leggasi: « *organisations* ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 2 luglio 1980, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1980;

Considerata l'opportunità di provvedere alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 2 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 luglio 1980, è così modificato:

« *b*) cessioni effettuate da commercianti al minuto dei seguenti beni:

frigoriferi, congelatori e surgelatori, condizionatori di aria autonomi; aspirapolvere; lucidatrici; lavabiancheria; lavastoviglie; stufe e termoconvettori; scalda-acqua e scaldabagni; televisori; cucine a gas, elettriche e miste; mobili per arredamento, anche imbottiti, di metallo, legno, plastica, giunchi, vimini e di qualsiasi altro materiale ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5550)

DECRETO 18 settembre 1981.

Proroga del termine previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore del decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è prorogato al 1° novembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5551)

DECRETO 18 settembre 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 13 ottobre 1979, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 marzo 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979;

Considerata l'opportunità di provvedere alla modifica della disposizione di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 13 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, è così modificato:

« *a*) somministrazioni di pasti e bevande, escluse quelle di sole bevande e le somministrazioni rese in mense aziendali, in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, nonché quelle rese dagli esercizi indicati nel primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 di esecuzione della legge sulla disciplina del commercio 11 giugno 1971, n. 426 ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5549)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze;

Vista la delibera assunta in data 27 maggio 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, 22 e 29 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 100.000 ciascuna è costituito:

a) dai conferimenti degli istituti ed enti di cui all'art. 1 pari a lire 9.097,6 milioni (novemiliardinovantasettemilioniseicentomila). Tali conferimenti potranno successivamente risultare aumentati per effetto dell'esercizio della facoltà riconosciuta ai medesimi partecipanti di destinare anno per anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione;

b) dal conferimento dello Stato di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a lire 860 milioni (ottocentosessantamilioni) aumentato in applicazione dell'art. 13 della medesima legge a lire 1.741,6 milioni (unmiliardosettecentoquarantunomilioniseicentomila). Tale conferimento potrà successivamente risultare ulteriormente aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione della quota di utili spettantegli sempre in applicazione dell'art. 13 della legge n. 623.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione o il trasferimento delle quote ad altro ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato per decimi su richiesta del consiglio d'amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito. La richiesta iniziale sarà di almeno tre decimi.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, salvo quanto disposto per incrementi delle quote di partecipazione derivanti dall'attribuzione degli utili di esercizio di cui ai paragrafi *a*) e *b*).

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 22. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio, senza derogare alla generalità di che sopra:

a) designare il consigliere che sostituisca il presidente e il vice presidente in caso di loro contemporanea assenza o impedimento;

b) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

d) stabilire l'organico dell'Istituto e il trattamento economico, normativo e di quiescenza del personale, determinando criteri da seguire di regola per l'assunzione del personale stesso dai gradi inferiori fino a quello di funzionario incluso; determinare le modalità, le condizioni ed i limiti di anticipazioni sugli stipendi futuri dei dipendenti in caso di particolari necessità;

e) nominare il direttore;

f) nominare, su proposta del direttore, in ordine alle necessità del servizio, il personale di qualunque grado; sempre su proposta del direttore deliberare in genere su tutto quanto riguarda il personale; provvedere alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito, fissare i saggi di interesse relativi e approvare i criteri generali per il riscontro del portafoglio e per la cessione dei crediti e delle garanzie relative al Mediocredito centrale;

h) deliberare sull'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

i) deliberare sui mutui passivi e sulle aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *d*) dell'art. 7, sulle operazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo medesimo, nonché sulle relative modalità e condizioni;

k) deliberare sulle operazioni di credito di cui all'art. 8;

l) deliberare sulla cancellazione, o riduzione delle ipoteche e dei privilegi, sulla rinunzia ai pegni o ad altre garanzie, sul consenso per la cancellazione o riduzione delle trascrizioni dei pignoramenti, il tutto quando permanga un credito dell'Istituto; nonché deliberare sulle surroghe di terzi nei crediti dell'Istituto e nelle relative garanzie;

m) disporre le erogazioni sui fondi previsti al successivo art. 32, n. 2);

n) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione di beni e di titoli obbligazionari di che alle lettere *a*), *c*) e *d*) del settimo comma dell'art. 8 del presente statuto;

o) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenere, nonché sulle transazioni e rinunzie;

p) determinare la competenza del comitato e fissare il turno dei consiglieri che andranno a comporlo;

q) autorizzare il presidente, su sua proposta, a delegare ad uno o più consiglieri di amministrazione ed anche al direttore alcune delle proprie attribuzioni e facoltà restando fermo quanto stabilito al precedente art. 6 per la rappresentanza locale dell'Istituto da parte degli enti partecipanti;

r) delegare su proposta del direttore anche in via permanente le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti sia congiuntamente che disgiuntamente a funzionari dell'Istituto, ad alcuni dei quali potrà anche delegare l'incarico della sostituzione del direttore in ogni caso di temporanea assenza o impedimento;

s) compilare i rendiconti annuali e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame da parte dell'assemblea dei partecipanti;

t) concedere al direttore, la facoltà di decidere, entro i limiti e con i criteri dal consiglio stesso stabiliti, su operazioni di finanziamento;

u) provvedere, in genere, a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Capitolo VI

DIRETTORE

Art. 29. — La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore di nomina del consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiersi dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato; nonché alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente; firmare gli atti relativi, ed in genere provvedere alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferire al comitato e al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firmare la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) disporre e disciplinare i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dare pareri e formulare proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizzare le spese di economato di carattere ordinario entro limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari, in assenza del Presidente, che ne verrà da lui prontamente informato;

h) predisporre entro il 15 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio il rendiconto dell'esercizio stesso accompagnato da una sua relazione illustrativa;

i) decidere su operazioni di finanziamento entro i limiti e con i criteri stabiliti dal consiglio ai sensi dell'art. 22, lettera *t*).

(5493)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1981, n. **528**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella, in Carlentini.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella, in frazione Pedagaggi del comune di Carlentini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1981
Registro n. 14 Interno, foglio n. 220

DECRETO 1° luglio 1981, n. **529**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione del territorio della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Bevagna, alla diocesi di Spoleto.

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi n. 216/80 del 14 aprile 1980, relativo alla separazione dalla diocesi di Assisi ed all'assegnazione alla diocesi di Spoleto del territorio della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Limigiano di Bevagna (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1981
Registro n. 14 Interno, foglio n. 218

DECRETO 1° luglio 1981, n. **530**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello scorporo dalla mensa arcivescovile di Spoleto e dell'assegnazione alla diocesi di Foligno della parrocchia di S. Stefano di Fondi, in Foligno.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi n. 215/80 del 22 marzo 1980, relativo allo scorporo dalla mensa arcivescovile di Spoleto ed all'assegnazione *jure pleno* alla diocesi di Foligno della parrocchia di S. Stefano di Fondi nel comune di Foligno.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1981
Registro n. 14 Interno, foglio n. 217

DECRETO 1° luglio 1981, n. **531**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Mileto.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Mileto (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1981
Registro n. 14 Interno, foglio n. 219

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2605/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2606/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2607/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2608/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2609/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, recante modifica per la seconda volta del regolamento (CEE) n. 2432/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2610/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2611/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2612/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2613/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 254 *del* 9 *settembre* 1981.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2614/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2615/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2616/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2617/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2618/81 della commissione, dell'8 settembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2619/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2620/81 della commissione, del 9 settembre 1981, recante sesta modifica al regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica al regolamento (CEE) n. 3183/80 per quanto concerne taluni miscugli contenenti prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2621/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2622/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2623/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2600/81 della commissione, del 2 settembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 255 del 9 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 10 *settembre* 1981.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2624/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i relievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2625/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2626/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2627/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2628/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 997/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 2629/81 della commissione, del 10 settembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2630/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2631/81 della commissione, del 10 settembre 1981, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2632/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2633/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2634/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2635/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2636/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2637/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2638/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2639/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 258 *dell'*11 *settembre* 1981.

(251/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIA - Società meridionale industrie alimentari di Pagani, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 2 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, in Milano, sede di Milano, filiali e stabilimento di Bovolone (Verona), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger de Laon S.r.l., con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Daniel's S.r.l., in Cagli (Pesaro), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Elif, in liquidazione, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Caserta e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 aprile 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIER - Ceramica italiana di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1980 al 10 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIER - Ceramica italiana di Cagliari, è prolungata al 10 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIER - Ceramica italiana di Cagliari, è prolungata al 10 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIER - Ceramica italiana di Cagliari, è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta F.lli Negri - Macchine, con stabilimento in Capodrise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo sud con sede e stabilimento in Fuorni - Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo sud, con sede e stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, stabilimento di Scafati (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con stabilimento in Pagani (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali Santa Maria, in La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1980 al 12 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali Santa Maria, in La Spezia, è prolungata al 12 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, in Potenza, è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5553)

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

(5552)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi di Napoli della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Firenze ed autorizzazione alla S.r.l. Magazzini generali e silos di Roma a subentrare nell'esercizio degli impianti dismessi sempre in regime di magazzino generale.

Con decreto 10 settembre 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze sono state revocate alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, in Napoli, piazzale Stazione marittima, le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli impianti di Firenze-Rifredi, via Panciatichi n. 14, attribuite con decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 8 marzo 1949.

La S.r.l. Magazzini generali e silos, in Roma, piazza della Libertà n. 10, è autorizzata ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli impianti siti in Firenze-Rifredi, via Panciatichi n. 14.

In particolare, i locali individuati nella planimetria generale presentata a corredo dell'istanza con le lettere *B*, *D*, *F*, della superficie, rispettivamente, di metri quadrati 290, 365, 400, saranno destinati al deposito di merci nazionali e nazionalizzate; i locali *C*, *E*, *H*, della superficie, rispettivamente, di mq 215, 1200, 1179, saranno adibiti al deposito di merci estere; l'edificio *G* sarà destinato, per la parte contrassegnata con la sigla *G1*, di mq 315, a merci nazionali e nazionalizzate, per la parte *G2*, di mq 1860, a merci estere.

L'area scoperta, di mq 1486, sarà utilizzata per il deposito di merci voluminose, facilmente individuabili, allo stato nazionale, nazionalizzato ed estero.

Tutti i predetti immobili risultano comunque meglio individuati e descritti nei disegni planimetrici e nella documentazione agli atti.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza della autorizzazione di cui sopra, si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con la deliberazione 27 novembre 1980, n. 562.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.r.l. Magazzini generali e silos è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 20.000.000, salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(5555)

Autorizzazione alla S.r.l. Magazzini di Felizzano ad istituire ed esercitare in Felizzano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto 10 settembre 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze la S.r.l. Magazzini di Felizzano, in Voghera (Pavia), via Dal Verme n. 36, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel complesso sito in Felizzano (Alessandria), Regione Mulini n. 26, un magazzino generale per il deposito di cereali, farine, sfarinati, mangimi in sacchi o alla rinfusa, allo stato nazionale, nazionalizzato ed estero.

In particolare, l'edificio denominato «Vecchio Mulino», individuato in planimetria generale con il n. 37 e i contorni azzurri, della superficie utile complessiva di mq 4660 circa, distribuita su sei piani (piano terra - quinto piano), sarà destinato al deposito di merci in sacchi allo stato estero; i silos individuati in planimetria generale con numerazione progressiva dal n. 3 al n. 18 saranno adibiti al deposito di merci estere; i silos contrassegnati dal n. 19 al n. 22 saranno adibiti al contenimento di merci nazionali e nazionalizzate.

Tutti i predetti impianti risultano comunque meglio individuati e descritti nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti, nonché nella nota n. 13248/1925/1979 della camera di commercio di Alessandria, anche essa agli atti.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza della autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla camera di commercio di Alessandria con la deliberazione n. 176/1978, richiamata nelle premesse.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.r.l. Magazzini di Felizzano è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 35.000.000, salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(5556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia generale I.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
avicoltura e coniglicoltura.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
statistica (corso avanzato).

UNIVERSITA' DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
1) radiotecnica;
2) complementi di idraulica;
3) applicazioni elettriche.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
scienza delle finanze.

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di fisica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avvertenza. — **Le procedure di trasferimento alle cattedre che precedono sono subordinate alla registrazione, in tempo utile, da parte della Corte dei conti di altri provvedimenti che condizionano la effettiva disponibilità dei posti messi a trasferimento.**

(5583)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento alla predetta provincia autonoma, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ubicati nella stessa provincia autonoma e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5524)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, e stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministro del tesoro, degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, esclusi i terreni, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso I.N.A.M., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima Regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5525)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni del tesoro degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicati nella predetta Regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima Regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5526)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Napoli, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel predetto comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5527)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella predetta Regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5528)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Perugia e Terni.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Perugia e Terni, allocati negli immobili assunti in locazione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento sono incaricati i competenti commissari liquidatori delle suddette gestioni.

(5529)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 26 giugno 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Baldini Luigi nato a Bagnocavallo il 1° marzo 1915. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5406)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 Mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Mangini Vittoria in Sartorio nata a Genova il 12 ottobre 1903. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 430.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento per l'anno 1983 di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447 «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1983 un arruolamento di duemila volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima per le seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Elettricisti
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza
Nocchieri	—
Nocchieri di porto	—

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio di leva.

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati delle prove fisico-attitudinali tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli concorrenti.

Il corso per l'abilitazione alle varie categorie avrà inizio il 1° febbraio 1983.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che, prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purché in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1963, 1964, 1965 e 1966 (limitatamente ai nati prima del 1° febbraio);

c) siano in possesso del diploma di licenza della scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta morale e civile;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) contenere l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni tre. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c*), con relativa valutazione;

g) contenere l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro il 31 ottobre 1982.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire entro il 15 ottobre 1982.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per il corso dell'anno successivo, sempre che gli aspiranti rientrino nelle date di nascita previste dal bando di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

I giovani aspiranti all'arruolamento saranno sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente dal 2 novembre 1982, nelle sedi di Napoli e Venezia, muniti di documenti di identità.

I residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto, come specificato nel successivo art. 6, dove saranno sottoposti anche all'accertamento della idoneità fisica.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, riceveranno a cura di Maripers - 1ª Divisione - 2ª sezione una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. *B*/1 necessario allo acquisto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di esame.

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine delle prove.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 6.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare dal 5 gennaio 1983, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e l'incorporamento nella Marina militare, se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni medica e psico-attitudinale sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in unica soluzione direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 7.

Gli aspiranti invitati a presentarsi per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui al precedente art. 6, riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino Mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare solo per il percorso domicilio-sede di Taranto.

Le spese di viaggio nel territorio nazionale sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati al termine delle prove.

I non idonei alle prove fisiche e psico-attitudinali saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico dell'Amministrazione.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 8.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito « atto di arruolamento », con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni tre. La predetta ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

d) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

Capitolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

L'Amministrazione della Marina militare fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta ai volontari sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 10.

L'arruolamento volontario per anticipo della chiamata alla leva marittima offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, della durata di circa 8 mesi, con susseguente qualificazione di mestiere, particolarmente utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata.

Al termine del corso sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento della ferma di leva, fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa;

d) possibilità di concorrere ai posti che annualmente l'A.N.A.P. riserva all'amministrazione militare per l'ammissione, a titolo gratuito, di militare di leva congedandi a corsi di qualificazione professionale che vengono svolti presso i centri di addestramento di quell'Associazione;

e) classifica a comune di 1ª classe dopo otto mesi di servizio e promozione a sottocapo dopo dodici mesi. Gli arruolati, dopo diciotto mesi di servizio, maturano le condizioni per essere scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente e, se idonei, conseguono la promozione a tale grado appena si rendono disponibili i relativi posti organici. Al termine della ferma triennale i volontari possono commutare la ferma « per

anticipo di leva» in quella volontaria ordinaria di anni sei. In tale caso essi vengono aggregati a tutti gli effetti al corso volontario ordinario avente anzianità di servizio immediatamente successiva.

Al termine della ferma sessennale, i predetti militari possono, previo concorso, contrarre una ulteriore ferma biennale e, superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, vengono promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale — carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto Istituto e non abbiano superato il 26° anno di età.

Art. 11.

Il personale militare volontario, in caso di congedamento, può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati senza demerito da non più di tre anni, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Roma, addì 4 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1981
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 9

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(La domanda, compilata in carta semplice, deve essere corredata di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato
(cognome e nome)
a . . . . . il . residente
in . . stazione ferroviaria più
(località, via/piazza, numero civico)
vicina . . in possesso del titolo di studio di (1) . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (2), di non avere precedenti penali nè pendenze penali in corso (3), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità: . . . .

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo:

cognome . . . . nome . . . .
via/piazza . . . . n. . . . città . .
. . . . c.a.p. . . . . . .

Data, lì . . . .

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (4):
(padre) . . . .
(madre) . . . .
Visto per l'autenticazione (4) . . . .

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(3) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le voci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere. Per i residenti all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(5590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . . . . . posto 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5579)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5580)

Concorso a tre posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Padova per l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per la seguente qualifica di mestiere:

giardiniere . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(5576)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Padova per l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per le seguenti qualifiche di mestiere:

muratore . . . . posti 1

giardiniere . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(5577)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Padova per l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per la seguente qualifica di mestiere:

giardiniere . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(5578)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Modena per la qualifica di mestiere di giardiniere ed ortolano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5572)

Concorsi a posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per la qualifica di fontaniere per le esigenze dei servizi generali della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, corso Umberto I, Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5573)

E' indetto pubblico concorso, a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per la qualifica di sorvegliante di impianti di riscaldamento ad acqua per le esigenze dei servizi generali della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, corso Umberto I, Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5574)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812640)